

Codice A1813B

D.D. 24 febbraio 2020, n. 364

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 07/2020 per la realizzazione di una difesa spondale in massi, in destra idrografica del torrente Ceronda, a valle del ponte della strada comunale a Rubbianetta, in Comune di Druento (TO). Richiedente: Comune di DRUENTO.



ATTO N. DD-A18 364

DEL 24/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 07/2020 per la realizzazione di una difesa spondale in massi, in destra idrografica del torrente Ceronda, a valle del ponte della strada comunale a Rubbianetta, in Comune di Druento (TO). Richiedente: Comune di DRUENTO.

In data 06/06/2018 con nota prot. n. 6138 (pervenuta in data 12/06/2018 prot. n. 27128/A1813A) il Comune di Druento (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale in destra idrografica del torrente Ceronda, a valle del ponte della strada comunale a Rubbianetta.

Gli interventi previsti sono principalmente i seguenti:

- pulizia della sponda tramite rimozione della vegetazione presente;
- rimozione dell'esistente difesa in massi, avente caratteristiche non idonee nei confronti delle forze di trascinamento dovute alla corrente idrica in corrispondenza di eventi di piena;
- esecuzione di una scogliera in massi di cava, per uno sviluppo longitudinale di circa 340,00 m, di altezza complessiva pari a 5,50 m compresa la parte in fondazione;
- posizionamento in sommità della sponda, a tergo della nuova difesa, di una staccionata in legno e piantumazione di pioppelle.

All'istanza sono stati allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Rossana Appendino e approvati dall'Amministrazione Comunale di Druento con D.G.C. n. 8 in data 16/01/2018.

Esaminati i suddetti atti, il Settore scrivente, con nota prot. n. 40636/A1813A in data 11/09/2018, ha richiesto alcune integrazioni che sono state trasmesse successivamente da parte del Comune di

Druento in data 05/11/2018 con nota prot. n. 11410 (pervenuta in data 19/11/2018 prot. n. 52884/A1813A).

Gli elaborati progettuali risultano costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla *Relazione tecnica generale* (con relativo aggiornamento datato ottobre 2018), dalla *Relazione idrologica-idraulica* e da *n. 9 elaborati grafici*, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

A seguito di visita sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino di cui alla nota in data 28/01/2020 prot. n. 7088 (nota già inviata anche al Comune di Druento);
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Druento (TO), ad eseguire l'opera prevista, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità della difesa spondale nei riguardi di tutti i carichi e le azioni di progetto ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. il piano di appoggio della struttura di fondazione della scogliera dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. l'opera di difesa dovrà essere idoneamente raccordata con la spalla del ponte esistente a monte; inoltre dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed immersata a valle all'interno della sponda esistente;
5. il paramento esterno della nuova scogliera dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
7. i massi costituenti la scogliera dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a $0,7 \text{ m}^3$, come indicato negli elaborati progettuali;
8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
9. i massi provenienti dalla rimozione dell'esistente difesa e il materiale legnoso proveniente dal taglio della vegetazione dovranno essere asportati dall'alveo e non dovranno essere depositati ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
10. la staccionata in legno e le pioppelle da piantumare, previste in progetto, non dovranno essere posizionate ad una distanza inferiore a 4,00 m dal ciglio superiore di sponda;
11. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
15. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto

previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

16. L'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore Regionale in ordine alla stabilità del manufatto in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

19. L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altro necessario parere e/o autorizzazione secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Fto Elio Pulzoni